

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n.30

(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

e alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.)”

Relazione Illustrativa

La legge regionale 30/2005 in materia di espropriazioni ha delegato la funzione di autorità espropriante per la realizzazione delle opere di competenza regionale agli altri enti. A seguito del riordino delle funzioni provinciali avviato con la l.r. 22/2015, è stata attribuita direttamente alla Regione la competenza alla realizzazione di numerose fattispecie di opere pubbliche. Si rende necessario di conseguenza **riportare la funzione di autorità espropriante in capo alla Regione**, pur mantenendo la possibilità di delegare la funzione di autorità espropriante a comuni, Provincia, Città metropolitana e consorzi di bonifica.

L'esercizio delle funzioni in materia di espropriazioni determina la necessità di costituire l'ufficio espropriazioni come prevede l'articolo 6 del d.p.r. 327/2001

Al fine di semplificare, ma al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede, oltre alla procedura ordinaria di delega mediante specifico atto, che la delega possa essere conferita negli atti di programmazione settoriale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato.

Si prevede inoltre di eliminare tutti gli articoli meramente riproduttivi della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o ciò a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina.

Si prevede inoltre l'integrazione delle commissioni provinciali con gli esperti di designazione regionale come previsto dall'articolo 41 del dpr 327/2001

Si prevede infine una modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.) per quanto riguarda il regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione

Nel dettaglio il contenuto dei 12 articoli della proposta di legge.

Art. 1. Viene riscritto l'articolo 2 della l.r. 30/2005, con l'indicazione delle autorità esproprianti, tra le quali figurano anche i consorzi di bonifica e l'autorità idrica toscana, prima indicati all'articolo 4. Il comma 4 dell'articolo 2 attualmente in vigore non viene riproposto in quanto riproduttivo della norma nazionale.

Art. 2. Viene sostituito l'articolo 3 della l.r. 30/2005, indicando i soggetti destinatari della delega secondo le rispettive competenze e gli atti con i quali la delega può essere conferita.

Art. 3. Con questo articolo la Regione viene inserita tra gli enti tenuti ad individuare l'ufficio per le espropriazioni. Per la regione è prevista la possibilità di istituire uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.

Art. 4. Si attribuisce all'ufficio regionale per le espropriazioni la competenza alla tenuta degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità adottati dai vari enti, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità e degli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi.

Art. 5. Si inseriscono le opere strategiche regionali di cui alla legge regionale n. 35/2011, tra quelle per le quali è possibile procedere alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'articolo 22 del d.p.r. 327/2001.

Art. 6. Viene inserito un articolo con il quale si dettano specifiche disposizioni per la verifica regionale, in caso di delega ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 30/2005, della rispondenza al progetto approvato degli atti relativi all'espropriazione prima dell'emanazione del decreto di esproprio.

Art. 7. Si procede all'integrazione delle commissioni provinciali con rappresentanti designati dalla Regione.

Art. 8. Viene inserita una norma transitoria che disciplina la conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente proposta di legge.

Art. 9. Si prevedono, in via transitoria, i termini per la nomina e la cessazione dei membri che integrano le commissioni provinciali di cui all'articolo 16 della l.r. 30/2005.

Art. 10. Si prevedono le abrogazioni degli articoli che contengono disposizioni già definite nella normativa nazionale o che sono state ricollocate in altri articoli della l.r. 30/2005.

Art. 11. Si introduce una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, con riferimento all'aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate.

Art. 12. Si dispone in merito all'immediata entrata in vigore della legge regionale.